

TI_GERICHTE 15.2021.141 vom 14. Februar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.141

FR: TI_GERICHTE 15.2021.141 du 14 février 2022

IT: TI_GERICHTE 15.2021.141 del 14 febbraio 2022

Regeste

Ricorso contro il pignoramento di reddito. Ordine legale di pignoramento

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.02.2022
15.2021.141

Ricorso contro il pignoramento di reddito. Ordine legale di pignoramento

Incarto n. 15.2021.141 Lugano 14 febbraio 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 13 dicembre 2021 di RI 1 contro l'operato dell' Ufficio d'esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. _____ promossa nei confronti del ricorrente da PI 1 , _____ (patrocinata dall'avv. PR 1,) ritenuto in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. _____ emesso il 29 settembre 2021 dall'Ufficio d'esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro l'ex-marito RI 1 per l'incasso di contributi alimentari (da maggio del 2017 a ottobre del 2019) e ripetibili, di complessivi fr. 27'100.– oltre ad accessori. B. Il 7 dicembre 2021 l'UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell'escusso sulla base del seguente computo: Redditi Debitore fr. 8'789.00 Totale fr. 8'879.00 Minimo d'esistenza Minimo base fr. 1 '700 .00 Suppl. figlia PI 5 Suppl. figlia PI 4 fr. fr. 400.00 400.00 Affitto fr. 2'500.00 Assicurazione malattia fr. 1'043.10 Pasti fuori domicilio fr. 211.00 Contributi di mantenimento fr. 1'000.00 Altri Altri fr. fr. fr. 200.00 150.00 208.00 Diritto di visita Ass. soc. Ass. 3° Pilastro, fr. 2'500.– all'anno Totale fr. 7'812.10 L'UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell'escusso, la PI 2 di _____, l'importo eccedente fr. 7'812.10 (indicativamente fr. 976.90) dal 7 dicembre 2021. Lo stesso giorno l'Ufficio ha pure pignorato la quota "A" di un mezzo dell'unità di proprietà per piani (PPP) n. _____ della particella n. _____ RFD di _____ di spettanza dell'escusso, il cui valore di stima ufficiale è di fr. 136'548.75. C. Con ricorso del 13 dicembre 2021 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del suo reddito, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di retrocedere l'incarto all'UE per una nuova decisione che tenga conto dell'ordine di pignoramento previsto dall'art. 95 LEF. Egli domanda altresì un'adeguata indennità d'inconvenienza giusta l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. D. Il 20 dicembre 2021 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo parziale al gravame, ordinando la sospensione del riparto delle quote di salario pignorate durante la procedura di ricorso. E. Mediante osservazioni del 23 dicembre 2021 PI 1 postula la reiezione del ricorso. Nelle sue del 28 dicembre 2021 l'UE domanda altrettanto per quanto attiene all'ordine del pignoramento, mentre per il resto chiede di accoglierlo parzialmente onde modificare alcune spese del minimo d'esistenza. Considerato in diritto: 1. Interposto

all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell'atto impugnato emesso il 7 dicembre 2021 dall'UE di Lugano, il ricorso presentato il 13 dicembre 2021 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). 2. Il ricorrente premette che in occasione del suo interrogatorio aveva chiesto esplicitamente all'Ufficio di procedere al solo pignoramento della quota di PPP, il cui valore è a suo dire di gran lunga superiore al credito posto in esecuzione. Ciò premesso, egli è del parere che l'Ufficio avrebbe dovuto pignorare l'immobile prima del suo reddito, siccome il pignoramento di quest'ultimo implica d'informare il datore di lavoro, che potrebbe procedere a ritorsioni, se non addirittura al suo licenziamento, sicché il pignoramento di salario dovrebbe essere l'ultima ratio, soprattutto quando, come nel caso specifico, il credito dell'escutente è ampiamente coperto dal valore dell'immobile. 3. L'art. 95 cpv. 1 LEF stabilisce che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili conformemente all'art. 93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili (art. 95 cpv. 1 LEF). I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv. 2 LEF). Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). Tale ordine è stabilito anche nell'interesse del creditore affinché i beni di agevole realizzo vengano pignorati prima degli altri (DTF 117 III 63 consid. 2). L'ufficiale può scostarsi da quest'ordine qualora le circostanze lo giustifichino oppure se il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4 bis LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 a ed. 2013, n. 41 ad § 22; F oëx, op. cit., n. 60-62 ad art. 95). Deve però esercitare il proprio potere d'apprezzamento con cautela (F oëx, ibidem, n. 61 ad art. 95). La soluzione prospettata dall'ufficio di esecuzione deve in ogni caso permettere di tutelare sufficientemente gli interessi del creditore e quelli del debitore (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). Nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (sentenza della CEF 15.2019.61 dell'11 novembre 2019, consid. 3.1 e riferimenti citati). 3.1 Nel caso in rassegna, l'UE ha agito correttamente laddove ha pignorato in primo luogo un bene mobile, vale a dire il credito salariale dell'escusso nei confronti della sua datrice di lavoro, determinandone la quota pignorabile giusta l'art. 93 LEF, e in secondo luogo la quota di un mezzo dell'unità di PPP di sua spettanza, l'eccedenza pignorabile del reddito dell'escusso per la durata di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), presumibilmente di fr. 11'722.80, non bastando a coprire il credito posto in esecuzione. Ora, procedere al pignoramento del solo immobile, rinunciando a quello del reddito, è in principio contrario alla legge, dal momento che i beni mobili, comprese le pretese limitatamente pignorabili (art. 95 cpv. 1 LEF) devono essere pignorati in linea di massima prima di quelli immobili (art. 95 cpv. 2 LEF; sopra, consid. 3.1). Le argomentazioni dell'insorgente neppure giustificano di derogare all'ordine di pignoramento stabilito dall'art. 95 cpv. 1-3 LEF in virtù dell'art. 95 cpv. 4 bis LEF. Egli si limita invero ad allegare che la sua datrice di lavoro, di cui peraltro è socio gerente (v. estratto del registro di commercio), potrebbe procedere a ritorsioni nei suoi confronti, o addirittura al suo licenziamento, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo. D'altronde, l'escutente non ha acconsentito a una deroga all'ordine di pignoramento legale. 3.2 Il ricorrente non ha poi sostanziato la sua affermazione secondo cui il valore della sua quota di PPP sarebbe di gran lunga superiore al credito posto in esecuzione. Del resto, l'intera PPP, il cui valore di

stima ufficiale è di fr. 341'371.–, pare gravata da pegni per oltre fr. 500'000.– ed è oltretutto noto per esperienza che il valore di una quota di comproprietà è inferiore alla metà del valore dell'intera PPP. Per tali ragioni, il ricorso va respinto. 4. Nelle proprie osservazioni la resistente rileva che la minorene PI 3 non è nata nel 2020, come indicato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, ma nel 2010, e non è figlia di RI 1, bensì della sua attuale moglie e del precedente compagno di quest'ultima, motivo per cui l'UE non avrebbe potuto computare nel minimo d'esistenza alcun supplemento per il mantenimento di PI 3. Secondo PI 1 neppure può entrare in considerazione nel calcolo il premio per un'assicurazione di previdenza vincolata 3a o l'intera locazione, siccome l'escusso condivide la casa con altre persone, di cui una (PI 3) percepisce un pieno contributo alimentare comprensivo della quota di locazione per sé. Ora, tali censure sono manifestamente inammissibili, giacché con le osservazioni al ricorso la parte può solo chiedere di dichiararlo irricevibile o postularne la reiezione, ma non può esigere la modifica del provvedimento su punti non contestati dal ricorrente senza inoltrare, entro il termine di legge, un proprio ricorso, ciò che in concreto non è avvenuto. Specularmente l'autorità di vigilanza può tenere conto delle osservazioni al ricorso solo nella misura in cui tendono alla dichiarazione della sua inammissibilità o alla sua reiezione, ma non può riformare il provvedimento impugnato su punti non contestati dal ricorrente per il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR, sentenza della CEF 15.2021.88 del 6 dicembre 2021, consid. 9). Per lo stesso principio, non può essere dato seguito alla domanda dell'UE di accogliere parzialmente il ricorso, affinché possa procedere a un nuovo calcolo del minimo esistenziale, rettificando il supplemento per la figlia _____ (ciò che presupporrebbe però che non debba essere considerato come coperto dagli alimenti di fr. 1'350.– apparentemente versati dal padre) e stralciando il premio di previdenza vincolata 3a. Su questi punti la sua decisione è infatti passata in giudicato. 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Non può quindi essere dato seguito alle richieste d'indennità formulate dalle parti, per tacere del fatto che entrambe sono risultate reciprocamente soccombenti. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – avv. PR 1, , , . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, sede di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.